API INDUSTRIA

ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI VERONA

Newsletter

Ufficio Ambiente e Sicurezza

n. 08 - 2015

Ottobre

Verona, 20 ottobre 2015

VERONA

Via Albere, 21 - Centro Palladio - C.A.P. 37138

Tel. 045/8102001 - Fax 045/8101988 - 8101966

www.apiverona.it e-mail: info@apiverona.net

ADERENTE CONFIMI

SOMMARIO

I testi integrali delle normative citate sono scaricabili sul sito www.apiverona.it nella sezione News A&S

NEWS AMBIENTE

EMISSIONI IN ATMOSFERA – Autorizzazioni successive al 31.12.1999, rinnovo 3
RIFIUTI INERTI – Sentenza, rifiuti e non sottoprodotti 3
RIFIUTI – Nota Ministero Ambiente sulla classificazione 4
RIFIUTI - Nota Ministero Ambiente su toner e art. 266 c. 4 (manutenzioni) 4

NEWS SICUREZZA

ATTREZZATURE LAVORO - Autorizzazione soggetti alla verifica periodica 5
JOBS ACT – Principali novità in materia di sicurezza sul lavoro 5
LINEE SGSL INAIL - Approvata l'edizione 2015 7
TESTO UNICO SICUREZZA LAVORO - Testo coordinato ed. settembre 2015 8

NEWS AREA TECNICA

CALZATURE - Guida etichettatura 8
ISO 90012015 - Pubblicata la nuova edizione 9
PREVENZIONE INCENDI – Vademecum VV.F per procedure semplificate 9
REACH – Indicazioni per utilizzatori a valle di sostanze chimiche 10
REACH – Sentenza, limite di notifica 0,1% di SVHC negli articoli 10
REACH - Guide in pillole 11
REACH – Scadenza 2018: prepararsi subito è una priorità soprattutto per le PMI 11
UNI EN ISO 14001:201 – Pubblicata la nuova edizione 14

APPROFONDIMENTI

RISCHIO DA SCARICHE ATMOSFERICHE – Guida alla valutazione del rischio dovuto alle scariche atmosferiche 15

NEWS AMBIENTE

EMISSIONI IN ATMOSFERA – Autorizzazioni successive al 31.12.1999, rinnovo entro il 31 dicembre 2015
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1795

Si ricorda che i gestori di stabilimenti anteriori al 2006 (per stabilimento anteriore al 2006 deve intendersi *uno stabilimento che è stato autorizzato ai sensi dell'articolo 6 o dell'articolo 11 o dell'articolo 15, comma 1, lettera b), del DPR n. 203/1988, purché in funzione o messo in funzione entro il 29 aprile 2008),* autorizzati ai sensi del DPR n. 203/1988 dopo il 31.12.1999, anche in forma tacita o in via provvisoria, dovranno rinnovare la loro autorizzazione presentando domanda all'autorità competente tramite il SUAP.

Nel caso di mancata presentazione della domande nei termini decade la precedente autorizzazione, diversamente l'attività può essere proseguita fino al rilascio della nuova autorizzazione.

RIFIUTI INERTI – Sentenza Cassazione n. 33208/2015, sono rifiuti e non sottoprodotti
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1805

Con la sentenza n. 33028 del 28 luglio 2015 la Corte di Cassazione penale, Sez. III ha affermato che i materiali derivanti dalla demolizione degli edifici non possono essere considerati sottoprodotti, ma rifiuti quindi devono essere trasportati in discarica, senza possibilità di riutilizzo.

La Corte ha legittimato la condanna per gestione non autorizzata di rifiuti (ex art. 256 del Codice Ambientale – Dlgs 152/2006) a carico del legale rappresentante di un'impresa di costruzioni che, in assenza di titolo abilitativo, aveva trasportato rifiuti non pericolosi (cemento, mattoni, ceramiche, tondini di ferro) provenienti dalla demolizione di un rustico in un altro comune, dove gli stessi venivano riutilizzati per la formazione di un fondo stradale provvisorio.

In base al testo unico ambientale D.Lgs. 152/2006 può essere considerato sottoprodotto un materiale che deriva direttamente da un processo produttivo, cioè da un'attività finalizzata alla produzione di un manufatto.Come ricorda la Corte, l'articolo 184-bis stabilisce che è sottoprodotto e non rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfi tutte le seguenti condizioni:

- la sostanza o l'oggetto devono trarre origine da un processo di produzione, di cui costituiscono parte Integrante, e il cui scopo primario non è la loro produzione;
- deve essere certo che la sostanza o l'oggetto saranno utilizzati, nel corso dello stesso e/o di un successivo processo di produzione e/o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- l'ulteriore utilizzo è legale, ossia fa sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

La demolizione di un edificio, considerata la natura dei materiali, appare evidente che difetterebbe, in ogni caso, della prima delle condizioni richieste, quella concernente l'origine del sottoprodotto, non potendosi ritenere che i materiali utilizzati provengano da un «processo di produzione

La demolizione di un edificio è effettuata per eliminare un manufatto, non per produrre qualcosa, ed è irrilevante che la demolizione preceda la realizzazione di un altro edificio.

Il nuovo manufatto non è infatti il prodotto finale della demolizione e l'attività di costruzione può anche essere indipendente da questa.

I rifiuti vanno portati in discarica, mentre i sottoprodotti possono essere riutilizzati; i criteri per differenziare i due casi sono stati stabiliti dal DM 161/2012, che regola l'utilizzo di terre e rocce da scavo in base ai livelli di contaminazione e alle caratteristiche dei cantieri.

RIFIUTI – Nota del Ministero Ambiente sulla classificazione
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1804

Resa disponibile dal Ministero dell'Ambiente una nota del 28 settembre 2015 prot. 11845 recante "Chiarimenti interpretativi in merito alla nuova classificazione dei rifiuti introdotta dal Regolamento UE 1375/2014 e dalla Decisione UE 95/2014. Errata corrige".

La nota sostituisce la precedente del 25 settembre prot. 11719 che conteneva informazioni errate, in particolare in merito all'attribuzione delle caratteristiche di pericolo in relazione HP14.

La circolare ministeriale contiene indicazioni già note, mentre ad oggi non è ancora stato emanato il decreto ministeriale annunciato che dovrebbe contenere indicazioni operative rispetto alle problematiche applicative che permangono.

RIFIUTI - Nota del Ministero Ambiente su toner e articolo 266 c. 4 (manutenzioni)
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1797

Resa disponibile dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la nota prot. n. 0007692 del 30.06.2015 recante: "Applicazione articolo 266, comma 4, decreto legislativo 152/2006", con chiarimenti relativi all'attività di manutenzione di stampanti e fotocopiatrici"

Nella nota il Ministero conferma che ai fini dell'applicazione della norma, assume rilievo centrale il fatto che l'attività svolta da parte del soggetto che intenda avvalersi della previsione dell'art. 266 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 sia identificata quale "attività di manutenzione"; tale attività viene confermata dalla presenza di un contratto di manutenzione regolarmente stipulato tra il manutentore ed il soggetto committente.

Tale contratto dovrà prevedere che gli interventi di manutenzione (compresi quelli effettuati sulle apparecchiature, ancorché in comodato d'uso, quali stampanti, fotocopiatrici ecc) siano eseguiti esclusivamente da tecnici incaricati dall'impresa di manutenzione e che la gestione dei rifiuti dell'attività di manutenzione (quelli derivanti dalla sostituzione di cartucce per stampanti o toner esausti) prodotti nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, siano a carico dello stesso manutentore che ha sottoscritto il contratto.

NEWS SICUREZZA

ATTREZZATURE LAVORO - Autorizzazione dei soggetti privati alla verifica periodica
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1800
Fonte Ministero Lavoro

Pubblicato nel sito del Ministero del Lavoro il Decreto Dirigenziale del 22 settembre 2015. Con il Decreto Dirigenziale del 22 settembre 2015 è stato pubblicato l'elenco, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del Decreto 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.

Il suddetto elenco sostituisce integralmente il precedente elenco allegato al Decreto Dirigenziale del 20 gennaio 2015.
Se ne dà avviso sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 29 settembre 2015

JOBS ACT – Principali novità in materia di salute e sicurezza sul lavoro
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1810

Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2015 quattro decreti del 14 settembre u.s. in attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n. 183, "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro", nota come Jobs Act. Si segnalano le principali modifiche introdotte in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Il D.lgs. n. 149/2015 recante "Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge n. 183/2014" istituisce l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, quale nuovo organismo per le ispezioni del lavoro che accorpa le risorse già presente dei servizi ispettivi del Ministero del Lavoro, dell'INPS e dell'INAIL, in un'ottica di razionalizzazione e semplificazione dell'attività di vigilanza in materia di lavoro e di ottimizzazione dei controlli, evitando così la sovrapposizione degli interventi ispettivi.

Il D.lgs. n. 151/2015 contenente "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge n. 183/2014".
Il provvedimento introduce alcune modifiche al D. Lgs. 81/2008 Testo Unico Sicurezza sul Lavoro; le più importanti riguardano:

- le Prestazioni di lavoro accessorio (art. 3 comma 8 e comma 12 D.Lgs. 81/2008):

Si prevede l'applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 nei confronti dei lavoratori che effettuino prestazioni di lavoro accessorio solamente nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista. Negli altri casi si applicano esclusivamente le disposizioni specifiche ex art. 21 D.Lgs. 81/2008 previste per i componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis c.c. e per i lavoratori autonomi.

Restano esclusi dall'applicazione delle disposizioni del DLgs 81/2008 i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.
Inoltre, le disposizioni specifiche ex art. 21 D.Lgs. 81/2008 si applicano ai soggetti che svolgono attività di volontariato in favore delle associazioni di promozione sociale, associazioni sportive dilettantistiche, associazioni religiose, volontari accolti nell'ambito dei programmi internazionali di educazione non formale.

- la Commissione Consultiva Permanente (art. 6 D.Lgs. 81/2008)

Cambia la composizione della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro. Per quanto riguarda i compiti della Commissione, si prevede che questa monitori l'applicazione delle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi, in modo da eventualmente procedere alla loro revisione.
Si prevede, inoltre, il monitoraggio sulle procedure di organizzazione e gestione aziendale, per, eventualmente rielaborale "entro 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto con il quale sono stati recepiti i modelli semplificati per l'adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese". Il monitoraggio, sempre finalizzato ad eventuali rettifiche, è applicato anche alla metodologia individuata per la valutazione del rischio da stress correlato.

- la Commissione per gli Interpelli (art. 12 comma 1 D.Lgs. 81/2008)

Viene estesa anche a Regioni e Province autonome la possibilità di inviare quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di Salute e Sicurezza del Lavoro alla Commissione per gli Interpelli

- Valutazione dei rischi (art. 28 D.Lgs. 81/2008 dopo il comma 3-bis è inserito il 3-ter; art. 29 D.Lgs. 81/2008 il comma 6-quater vien sostituito)

Ai fini della valutazione dei rischi, l'Inail, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del Coordinamento Tecnico delle Regioni, rende disponibili al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi previo parere della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, sono individuati strumenti di supporto per la valutazione dei rischi, tra i quali gli strumenti informatizzati secondo il prototipo europeo OIRA (Online Interactive Risk Assessment)"

- Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art. 34 D.Lgs. 81/2008 viene abrogato l'art. 1bis)

Con l'abrogazione del comma 1-bis dell'art. 34, anche il Datore di lavoro di imprese con più di cinque lavoratori potrà svolgere direttamente i compiti di Primo Soccorso, Prevenzione degli Incendi e di Evacuazione

- Sanzioni (art.55 D.Lgs. 81/2008 vine aggiunto il comma 6.bis)

Viene modificato il regime sanzionatorio per quanto riguarda il mancato invio dei lavoratori alle visite mediche e la mancata erogazione della formazione da parte del Datore di Lavoro. Le sanzioni sono più severe, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati

- Rumore attrezzature lavoro (art. 190 D.Lgs. 81/2008 il comma 5-bis è sostituito)

L'emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento alle banche dati sul rumore approvate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento.

Si segnala infine la novità introdotta dall'art. 21 comma 4 del D. Lgs. 151/2015: "A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto (24 settembre 2015), è abolito l'obbligo di tenuta del registro infortuni". L'abolizione dell'obbligo di tenuta del registro infortuni avviene anticipando la soppressione connessa nelle intenzioni del legislatore alla emanazione del decreto interministeriale che dovrebbe istituire il Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro SINP.

LINEE SGSL INAIL - Approvata l'edizione 2015 "Linee di Indirizzo per l'implementazione dei sistemi di gestione per la salute e sicurezza nelle imprese a rete SGSL – AR".
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1799
Fonte Inail

Con il via libera al documento, Inail e Consel - Consorzio Elis per la formazione professionale superiore - proseguono nella realizzazione delle attività previste dall'accordo quadro di collaborazione siglato nel 2013. Le Linee sono di particolare utilità per imprese eroganti servizi con sistemi a rete, come trasporti, elettricità, telecomunicazioni, gas.

Con determinazione del Presidente dell'Inail n. 357 del 29 settembre scorso, è stata approvata l'edizione 2015 delle "Linee d'Indirizzo per l'implementazione dei sistemi di gestione per la salute e sicurezza nelle imprese a rete SGSL – AR", una delle attività rientranti nell'accordo quadro di cooperazione che Inail e Consel - Consorzio Elis per la formazione professionale superiore hanno sottoscritto nel 2013.
La sinergia tra Inail e Consel ha consentito la revisione e l'aggiornamento delle precedenti linee di indirizzo, che erano state elaborate nell'ambito di un passato accordo stipulato tra le parti, il cui testo è stato condiviso anche dai sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil.

Un comitato 'ad hoc' per la stesura delle Linee. Il complesso e articolato lavoro di aggiornamento è avvenuto attraverso la costituzione di un apposito gruppo di lavoro formato da professionisti dell'Istituto, da rappresentanti di Consel e delle aziende consorziate che, con la loro esperienza sul campo, hanno permesso di identificare compiutamente le migliori pratiche gestionali per contrastare efficacemente gli infortuni sul lavoro.

Le Linee di Indirizzo SGSL-AR sono state redatte in conformità alle Linee guida UNI-Inail del 2001, nonché alla BS OHSAS 18001:2007 – che costituisce il più diffuso standard certificabile da un Ente terzo – e contengono indicazioni in merito alla costituzione di un modello di organizzazione gestionale secondo le previsioni dell'art. 30 del D.LGS. 81/2008 e s.m.i. (Testo Unico sulla Sicurezza).

Al servizio delle imprese operanti con sistemi a rete, dai trasposti all'energia. Obiettivo delle citate Linee di Indirizzo, non indirizzate ad uno specifico comparto produttivo, è quello di supportare l'organizzazione lavorativa delle imprese che hanno una struttura articolata sul territorio. Una struttura suddivisa in unità di governo centrale e unità produttive di tipo operativo e che utilizzano un sistema a rete per erogare servizi infrastrutturali strategici particolarmente rilevanti per la collettività. Fra essi, assumono una significativa rilevanza funzionale quelli connessi ai trasporti, all'elettricità, alle telecomunicazioni, al gas.

TESTO UNICO SICUREZZA LAVORO - Disponibile il testo coordinato ed. settembre 2015
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1796

Disponibile on line sul sito del Ministero del Lavoro il testo coordinato del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con tutte le disposizioni integrative e correttive.

Novità in questa versione:
• Corretto l'importo massimo previsto per l'ammenda all'art. 284 comma 1;

• Inseriti gli interpelli dal n. 26 al n. 28 del 31/12/2014, le precisazioni all'interpello n. 20/2014 del 31/12/2014, e gli interpelli dal n. 1 al n. 5 del 23 e 24/06/2015;

• Inserite le circolari n. 34 del 23/12/2014, n. 35 del 24/12/2014, n. 3 del 13/02/2015, n. 5 del 3/03/2015 e n. 22 del 29/07/2015;

• Inserito il decreto interministeriale n. 201 del 18 novembre 2014, recante norme per l'applicazione, nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro (avviso pubblicato nella G.U. n. 15 del 20 gennaio 2015);

• Abrogazione del comma 5 dell'art. 3, ai sensi dell'art. 55, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (SO n.34 alla G.U. 24/06/2015, n.144, in vigore dal 25/06/2015);

• Modifica dell'art. 88, comma 2, lettera g-bis), ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 29 luglio 2015, n. 115 (G.U. 03/08/2015, n.178, in vigore dal 18/08/2015);

• Inserite le modifiche agli artt. 3, 5, 6, 12, 14, 28, 29, 34, 53, 55, 69, 73-bis (nuovo articolo), 87, 98 e 190, introdotte dal d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151 recante "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183" (G.U. n. 221 del 23/09/2015 - S.O. n. 53, in vigore dal 24/09/2015).

NEWS AREA TECNICA

CALZATURE - Guida alla corretta compilazione dell'etichetta delle calzature
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1798

Pubblicata da Unioncamere una Guida per la corretta compilazione dell'etichetta della calzature.
Il documento offre agli operatori economici un prezioso strumento per informarli preventivamente degli obblighi derivanti dalla normativa di settore ed assicurare che nel mercato nazionale circolino prodotti conformi.

La Guida è inoltre fruibile da parte dei consumatori in quanto contiene tutte le informazioni utili per riconoscere con immediatezza se un prodotto è etichettato in modo corretto e segnalare eventuali non conformità.

Il prodotto è frutto della sinergia tra Unioncamere e Ministero dello Sviluppo Economico, che ha concesso il patrocinio e ha contribuito dal punto di vista tecnico alla stesura dei contenuti con la collaborazione delle associazioni di categoria, in particolare Assocalzaturifici e Federazione Moda Italia.

ISO 90012015 - Pubblicata la nuova edizione della norma internazionale
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1813

Pubblicata il 23 settembre scorso la nuova edizione della norma ISO 9001 "Quality Management Systems", che sostituisce la precedente edizione del 2008.

A decorrere dalla data di pubblicazione della norma è previsto un periodo di transizione di 3 anni, durante il quale resteranno validi i certificati emessi a fronte della precedente edizione. La validità dei certificati rinnovati in base alla ISO 9001:2008, successivamente alla data di pubblicazione della nuova edizione, cesserà in ogni caso al termine del suddetto periodo di transizione.

La nuova ISO 9001:

- implementa i sistemi di gestione Risk based: la definizione dei rischi e delle opportunità serve ad assicurare che il sistema di gestione possa conseguire gli esiti previsti, prevenire o ridurre gli effetti indesiderati, conseguire il miglioramento continuo;

- ristabilisce la coerenza fra le norme sui Sistemi di Gestione, grazie alla comune “High Level Structure”, la Struttura principale delle norme, con testo e terminologia coerenti, requisiti più semplici e chiari;

- favorisce l’integrazione tra sistemi di gestione e pone più attenzione agli obiettivi, al Valore Aggiunto per l'Organizzazione e per il Consumatore;

- determina e monitora in modo sistematico il contesto in cui il business agisce e delle esigenze/aspettative delle parti interessate ponendo una visione più ampia della gestione del rischio e delle opportunità;

- diminuisce la rilevanza degli aspetti documentali: è stata semplificata la documentazione da elaborare per l’implementazione del Sistema di Gestione;

- pone maggiore enfasi sulla leadership e l'impegno richiesto da parte del top management affinchè si assuma tutte le responsabilità per l'efficacia del sistema di gestione della qualità.

PREVENZIONE INCENDI – Vademecum Vigili del Fuoco sulle procedure semplificate
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1801
Fonte sito www.vigilfuoco.it

Disponibile on line il vademecuma cura del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica e del Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio per la semplificazione amministrativa “ Meno cartepiù sicurezza”

Con la semplificazione per le procedure di prevenzione incendi ex DPR 151/2011, per la prima volta in Italia, è stato concretamente adottato il principio di proporzionalità: gli adempimenti amministrativi sono stati diversificati sulla base della complessità del rischio.

Inoltre, è stata snellita la documentazione tecnica richiesta e sono stati eliminati gli adempimenti ridondanti, determinando un risparmio stimato pari circa al 46% dei costi.
Le nuove semplificazioni sono state realizzate nell'ambito dell'attuazione del taglia oneri e del "Piano per la semplificazione amministrativa 2010-2012", in vista dell'obiettivo di ridurre, di almeno il 25%, gli oneri burocratici a carico di cittadini e imprese.

La nuova disciplina è stata predisposta con il coinvolgimento delle associazioni imprenditoriali e delle amministrazioni interessate. Questo vademecum presenta le principali novità e le istruzioni per l'uso della nuova procedura.

REACH – Indicazioni per gli utilizzatori a valle di sostanze chimiche
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1806
Fonte www.reach.gov.it

Disponibile sul sito www.reach.gov.it il Bollettino d'informazione Sostanze Chimiche - Ambiente e Salute (settembre 2015, anno 6°, n. 3) - "REACH e gli utilizzatori a valle di sostanze chimiche", che illustra in dettaglio la figura dell'utilizzatore a valle, cosa si intende, le categorie, il ruolo, gli obblighi di legge.

Il documento illustra i vari aspetti della figura dell'utilizzatore a valle secondo il regolamento Reach (definizione, adempimenti, ecc).

Si definisce utilizzatore a valle di una sostanza chimica una persona fisica o giuridica diversa dal fabbricante o dall'importatore che utilizza una sostanza chimica nell'esercizio delle proprie attività industriali o professionali. I distributori e i consumatori non sono considerati utilizzatori a valle. Un utilizzatore a valle è un'azienda o un soggetto che utilizza sostanze o miscele per produrre altre miscele (prodotti chimici) o che utilizza sostanze o miscele per altri scopi: es. produzione di articoli, attività professionali.

REACH - Sentenza Corte Europea, interpretazione art. 7(2) (limite di notifica 0,1% di SVHC negli articoli)
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1809

La Corte di giustizia europea (terza sezione) ha espresso una sentenza per chiarire la modalità di calcolo dello 0,1% di SVHC nel caso di articoli complessi.

Nella sentenza del 10 settembre 2015 viene specificato che le disposizioni stabilite dall'art. 7 comma 2 del Reg. REACH devono essere interpretate nel senso che:
• spetta al produttore determinare se una sostanza estremamente preoccupante sia presente in una concentrazione superiore allo 0,1% peso/peso in ogni articolo che produce,
e
• spetta all'importatore di un articolo, composto a sua volta da più componenti (articolo complesso), determinare per ogni componente se tale sostanza sia presente in una concentrazione superiore allo 0,1% peso/peso.

Nella sentenza viene così chiarito che in caso di articoli complessi, la comunicazione delle informazioni (REACH –art. 33) in merito alla presenza di una o più SVHC in concentrazioni superiori allo 0,1% d'ora in poi dovrà essere effettuata considerando i singoli sub-articoli che compongono un articolo e non più sull'articolo finale che viene immesso sul mercato.

Ovviamente questa sentenza porterà anche a importanti ricadute sulle modalità di valutazione di eventuali obblighi di notifica ad ECHA delle sostanze SVHC ai sensi dell'art. 7(2) del Regolamento REACH.

REACH - Guide in pillole

http://www.apiverona.it/section_contents/view/1808
Fonte Echa

L'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) sta realizzando una serie di versioni ridotte dei documenti di orientamento REACH in modo da rendere più accessibili per l'industria i rispettivi documenti orientativi pubblicati dall'Agenzia.

Questi documenti spiegano in modo semplice gli elementi principali contenuti nella guida integrale rivolta ai manager industriali, compresi i manager delle piccole e medie imprese. Ciò consentirà alle aziende di avere una rapida panoramica sulle implicazioni che possono avere per loro i diversi aspetti del REACH.

In particolare sono stati predisposti per gli utilizzatori a valle, la compilazione delle schede di dati di sicurezza; la condivisione dei dati, l'identificazione e denominazione di sostanze in ambito REACH e CLP, le prescrizioni in materia di sostanze contenute in articoli, la registrazione, la valutazione della sicurezza chimica.

Questi documenti più stringati, che forniscono istruzioni in breve, non possono comprendere tutti i dettagli del caso; qualora vi siano eventuali dubbi, si consiglia di consultare comunque la guida integrale.

Alcuni di questi documenti sono stati o saranno tradotti nelle lingue ufficiali dell'UE. È possibile accedere alle traduzioni dalla presente pagina web: usare il menu lingue posto nell'angolo in alto a destra della pagina.

http://echa.europa.eu/it/support/guidance-on-reach-and-clp-implementation/guidance-in-a-nutshell

REACH – Scadenza 2018: prepararsi subito è una priorità soprattutto per le PMI

Fonte sito http://reach.sviluppoeconomico.gov.it/

Tutte le sostanze chimiche prodotte o importate nello Spazio economico europeo, in una fascia compresa tra 1 e 100 tonnellate l'anno, **devono essere registrate entro il 31 maggio 2018** presso l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA). Si tratta dell'ultimo termine di registrazione stabilito dal regolamento CE n. 1907/2006 (cd. REACH) per le sostanze chimiche già esistenti.

Un obbligo per le imprese che consentirà però di raccogliere enormi quantità di dati sulle sostanze fabbricate o usate in Europa, migliorando, in ultima analisi, la salute dell'uomo e dell'ambiente.

La scadenza del 2018 coinvolgerà decine di migliaia di imprese di tutte le dimensioni che, se inadempienti, non potranno più immettere legalmente sul mercato le sostanze chimiche prodotte o importate.

Registrare le sostanze è un processo che richiede tempo.

E' importante che sin d'ora le imprese comincino a valutare il proprio portafoglio, analizzare i volumi di vendita e produzione delle sostanze, verificare l'esistenza di obblighi ai sensi del REACH e, nel caso, pianificare la gestione delle loro registrazioni per l'ultimo termine fissato.

Un'identificazione corretta delle sostanze in questa fase è essenziale. L'ECHA, gli Stati membri e le associazioni di settore sono a disposizione dei potenziali dichiaranti per offrire assistenza mirata.

Il Ministero dello Sviluppo Economico mette a disposizione delle imprese l'Helpdesk REACH, che fornisce gratuitamente informazioni e assistenza diretta, mediante la risposta a quesiti specifici che possono essere inviati accedendo al servizio "contatta Helpdesk".

In alternativa, le imprese possono rivolgersi alle associazioni di settore o avvalersi del supporto dell'ECHA, consultando il sito dedicato REACH 2018, e formulando eventuali ulteriori quesiti direttamente all'Helpdesk ECHA (per aspetti legati all'utilizzo di IUCLID e REACH-IT).

L'ECHA ha in programma una serie di webinar con l'obiettivo di fornire una panoramica generale sulle sostanze che devono essere registrate, sulle informazioni necessarie e sugli elementi che incidono sui costi della registrazione.

REGISTRAZIONE 2018

Tutte le imprese dell'UE che fabbricano o importano sostanze chimiche nell'Unione Europea in quantitativi compresi tra 1 e 100 tonnellate all'anno per fabbricante o importatore, possono essere soggette all'obbligo di registrare queste sostanze presso l'ECHA ai sensi del regolamento REACH.

Le imprese che hanno fabbricato o importato per la prima volta dopo il 1° dicembre 2008 una o più sostanze soggette al cd. regime transitorio in quantitativi compresi tra 1 e 100 tonnellate all'anno per fabbricante o importatore, possono effettuare una pre-registrazione tardiva e rimandare al 31 maggio 2018 la presentazione della registrazione completa.

La pre-registrazione tardiva è consentita entro 6 mesi dalla prima fabbricazione o importazione della sostanza e non oltre i 12 mesi precedenti la scadenza di registrazione (quindi, al massimo entro il 31 maggio 2017).

Laddove le suddette imprese fabbrichino o importino sostanze in quantitativi superiori a 100 tonnellate all'anno, esse sono obbligate a registrarle immediatamente. In caso di mancata registrazione le imprese devono cessare l'attività.

Le imprese che, invece, fabbricano o importano una o più sostanze soggette al cd. regime transitorio in quantitativi compresi tra 1 e 100 tonnellate all'anno per fabbricante o importatore, ed hanno pre-registrato queste sostanze entro il dicembre 2008, devono prepararsi a presentare una registrazione completa entro il 31 maggio 2018. Qualora ciò non avvenga, le imprese devono interrompere la produzione o l'importazione.

Poiché il processo di registrazione ai sensi del regolamento REACH non è immediato, è essenziale che le imprese si preparino con sufficiente anticipo. ECHA ha semplificato il processo di registrazione in 7 fasi.

Ognuna di queste fasi è dettagliatamente descritta, con informazioni e suggerimenti chiave, nonché collegamenti ad altri documenti utili, sul sito dell'ECHA.

REACH 2018

Di seguito è riportata una sintesi delle 7 fasi del processo di registrazione:

1. Conoscere il portafoglio della propria azienda

Prima di tutto occorre individuare le sostanze che sono soggette alla registrazione con scadenza 31 maggio 2018 e decidere quali sostanze l'impresa vuole continuare ad immettere sul mercato. Bisogna assicurarsi di avere correttamente identificato le proprie sostanze in fase di pre-registrazione.

2. Trovare i co-dichiaranti

Tutti i co-dichiaranti della stessa sostanza fanno parte di un forum per lo scambio di informazioni sulle sostanze (SIEF). Sono tutti soggetti a due obblighi, ossia la condivisione dei dati scientifici e la registrazione collettiva. Nella banca dati dell'ECHA contenente le sostanze registrate è possibile cercare la propria sostanza al fine di determinare se essa sia già stata registrata o no. Se sì, occorre individuare il dichiarante capofila (probabilmente vi contatterà lui stesso); se non sono state registrate, occorre trovare i contatti dei potenziali registranti nelle pagine del pre-SIEF della singola sostanza.

3. Organizzare le attività con i co-dichiaranti

Una volta definito il modo di comunicare e di ripartire i compiti all'interno del SIEF, è necessario selezionare un dichiarante capofila incaricato di presentare il fascicolo di registrazione principale, per consentire ai co-dichiaranti di presentare i loro fascicoli di registrazione in qualità di membri. Le questioni da concordare all'interno del SIEF possono comprendere la ripartizione del carico di lavoro tra i membri del SIEF, la condivisione dei dati e delle spese. Se il dichiarante capofila ha già registrato, i nuovi registranti dovranno solo manifestare l'intenzione di unirsi alla trasmissione congiunta e accordarsi per la condivisione dei dati e dei costi.

4. Valutare rischi e pericoli della sostanza

Una parte importante delle attività da svolgere in seno al SIEF con i co-dichiaranti consiste nella raccolta delle informazioni relative a usi, rischi e pericoli della sostanza al fine di dimostrarne l'uso sicuro.

Chi fabbrica o importa una sostanza in quantitativi maggiori di 10 tonnellate all'anno, deve preparare la valutazione della sicurezza chimica (CSA) e presentarla mediante una relazione sulla sicurezza chimica (CSR).

5. Preparare la registrazione sotto forma di fascicolo IUCLID

In seguito alle discussioni e allo scambio di dati all'interno del SIEF, il dichiarante capofila e ciascun membro dovrebbero avere tutte le informazioni disponibili per predisporre il proprio fascicolo di registrazione che dovrà essere creato con il software IUCLID, disponibile gratuitamente sul sito web dell'ECHA. Il fascicolo del dichiarante capofila dovrà essere presentato per primo e dovrà contenere tutte le informazioni che i co-dichiaranti devono presentare congiuntamente, come la classificazione e l'etichettatura della sostanza e, ove necessario, i sommari di studio (esaurienti). Il fascicolo di un co-registrante, invece, dovrà essere presentato successivamente all'invio del fascicolo del dichiarante capofila e dovrà contenere solo informazioni specifiche sull'azienda e sulla sostanza da questa prodotta e/o importata, gli usi identificati e i volumi prodotti/importati.

6. Presentare il fascicolo di registrazione

Dopo aver predisposto il fascicolo di registrazione con il software IUCLID, è necessario trasmetterlo mediante il sistema informatico centrale dell'ECHA, cd. REACH-IT.

Il dichiarante capofila deve presentate il proprio fascicolo di registrazione del capofila, gli altri membri del SIEF potranno presentare i loro fascicoli solo dopo che questo sia stato verificato dall'ECHA, pertanto si raccomanda di presentare il fascicolo del capofila con largo anticipo rispetto alla fine di marzo 2018.

Infatti, se effettuerete la registrazione dopo la fine di marzo 2018, probabilmente riceverete la decisione dell'ECHA solo alla fine di agosto 2018. Ciò avrà ripercussioni sul dichiarante capofila perché risulterà non in regola con gli adempimenti REACH tra il 30 maggio 2018 e la fine di agosto, ma ancor più sui co-dichiaranti che non potranno presentare il proprio fascicolo prima di fine agosto e quindi saranno per un periodo ancora superiore non in regola con gli obblighi REACH. Se la registrazione verrà effettuata prima, l'ECHA tratterà il fascicolo entro tre settimane.
Sarà necessario pagare le tariffe (Allegato del Regolamento (UE) N. 253/2013 che modifica il Regolamento (CE) N. 340/2008) previste entro il termine indicato nella fattura che l'ECHA invierà tramite la casella di posta REACH-IT; in caso di mancato pagamento l'Agenzia rifiuterà il fascicolo. Dopo aver pagato la fattura, e previa accettazione della registrazione da parte dell'ECHA, l'impresa riceverà il numero di registrazione.

7. Tenere aggiornata la registrazione

La registrazione ai sensi del REACH non è un'operazione che si effettua una tantum e gli obblighi giuridici permangono anche dopo aver ricevuto il numero di registrazione. Occorre che le informazioni siano aggiornate per assicurare un uso sicuro delle sostanze chimiche.

UNI EN ISO 14001:2015 – Sistemi di gestione ambientale, pubblicata la nuova edizione

http://www.apiverona.it/section_contents/view/1812

Pubblicata il 15 settembre scorso la nuova edizione della ISO 14001:2015 "Sistemi di gestione ambientale-Requisiti e guida per l'uso", che sostituisce la precedente edizione del 2004.

La commissione tecnica Ambiente UNI ha reso disponibile in lingua italiana la norma UNI EN ISO 14001:2015, che ritira e sostituisce la UNI EN ISO 14001:2004, sui requisiti e guida per l'uso in materia di sistemi di gestione ambientale.

A decorrere dalla data di pubblicazione della norma é previsto un periodo di transizione di 3 anni, nel quale resteranno validi i certificati emessi a fronte della precedente edizione. La validità dei certificati rinnovati in base alla ISO 14001:2004, successivamente alla data di pubblicazione della nuova edizione, cesserà in ogni caso al termine del suddetto periodo di transizione di tre anni.

Dal 15 settembre 2015 gli Enti di certificazione non accoglieranno più nuove domande di accreditamento che facciano riferimento alla Iso 14001:2004, mentre continueranno ad essere accettate domande di estensione dell'accreditamento che facciano riferimento alla edizione 2004 della Iso 14001La norma ISO 14001 stabilisce i requisiti per un sistema di gestione ambientale che un'organizzazione può utilizzare per sviluppare le proprie prestazioni ambientali.

Coerentemente con la politica ambientale dell'organizzazione, gli esiti attesi di un sistema di gestione ambientale comprendono: il raggiungimento delle prestazioni ambientali; l'adempimento degli obblighi di conformità; il raggiungimento degli obiettivi ambientali.

La norma è applicabile a qualsiasi organizzazione, indipendentemente da dimensione, tipo e natura e si applica agli aspetti ambientali delle sue attività, dei prodotti e servizi.

La nuova versione presenta varie novità sostanziali, tra cui: maggiore coinvolgimento della direzione riguardo l'attuazione dei requisiti del sistema di gestione ambientale; adozione di un approccio che prenda in considerazione gli impatti connessi ad ogni fase del ciclo di vita di un prodotto o di un servizio; individuazione dei rischi e delle opportunità che influiscono sul sistema di gestione ambientale; miglioramento della performance ambientale con particolare accento sulle iniziative proattive; maggior allineamento con gli indirizzi strategici dell'organizzazione.

APPROFONDIMENTI

RISCHIO DA SCARICHE ATMOSFERICHE – Guida alla valutazione del rischio dovuto alle scariche atmosferiche
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1811

Fonte sito www.inail.it

L'INAIL mette a disposizione una guida alla valutazione del rischio dovuto alle scariche atmosferiche; si tratta di 80 pagine di approfondimento sulla serie di Norme CEI EN 62305, corredate da esempi operativi.
Nei luoghi di lavoro è obbligatoria anche la valutazione del rischio fulminazione come richiesto dal Decreto legislativo 81/2008 e s.m.i. (artt. 17 e 84); dal primo marzo 2013 è in vigore la norma CEI EN 62305-2 e per gli edifici esistenti, nei quali la valutazione era stata effettuata secondo le norme precedenti, il datore di lavoro deve provvedere la valutazione in conformità alla norma CEI EN 62305 – 2 e, se necessario, individuare e realizzare le misure di protezione atte a ridurre il rischio a valori non superiori a quello ritenuto tollerabile dalla norma.

Si riporta l'indice della guida INAIL, allegata in calce

LA CORRENTE DI FULMINE
1.1 i fulmini
1.2 scariche atmosferiche e propagazione della corrente di fulmine
1.3 ampiezza della corrente di fulmine (i)
1.4 parametri della corrente di fulmine
1.5 pericolo fulmini lo stato della normativa per gli impianti di protezione contro i fulmini

LO STATO DELLA NORMATIVA PER GLI IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO I FULMINI
2.1 norme per l'installazione
2.2 norme di prodotto

LA METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
3.1 necessità dell'impianto lps (lightning protection system)
3.2 valutazione del rischio e scelta dei componenti di protezione
3.3 la norma cei en 62305-2 (seconda edizione)
3.4 definizione dei termini, delle definizioni, dei simboli e delle abbreviazioni
3.5 sorgenti di danno
3.6 tipo di danno
3.7 tipo di perdita
3.8 rischio e sue componenti
3.9 componenti di rischio dovute a fulminazione diretta della struttura
3.10 componente di rischio dovute a fulminazione in prossimità della struttura
3.11 componenti di rischio dovute a fulminazione diretta di una linea connessa alla struttura
3.12 componente di rischio dovute a fulminazione in prossimità di una linea connessa alla struttura
3.13 composizione delle diverse componenti di rischio

LA GESTIONE DEL RISCHIO
4.1 approccio valutativo
4.2 struttura da considerare per la valutazione del rischio
4.3 rischio tollerabile rt
4.4 procedura per valutare la necessità della protezione
4.5 misure di protezione
4.6 le componenti di rischio
4.7 componenti di rischio dovute al fulmine sulla struttura (s1)
4.8 componenti di rischio dovute al fulmine in prossimità della struttura (s2)

4.9 componenti di rischio dovute a fulmini su una linea connessa alla struttura (s3)
4.10 componenti di rischio dovute a fulmini in prossimità di una linea connessa alla struttura (s4)
4.11 probabilità di danno
4.12 valori di danno
4.13 pericolo di esplosione
4.14 sintesi delle componenti di rischio per una struttura
4.15 suddivisione di una struttura in zone zs
4.16 suddivisione di una linea in sezioni sl
4.17 determinazione delle componenti di rischio in una struttura suddivisa in zone zs
4.18 struttura con zona singola
4.19 struttura multizona
4.20 analisi costi/benefici per le perdite economiche (l4)
CENNI SUGLI IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO I FULMINI
5.1 sistemi di protezione contro i fulmini (lps)
5.2 spd (surge protective device)
5.3 misure per la protezione degli impianti interni contro gli effetti del lemp (spm)
5.4 verifiche dei sistemi di protezione contro i fulmini
UN ESEMPIO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO: EDIFICI ADIBITI AD UFFICI E LABORATORI
es.1 dati generali
es.2 complesso a
es.3 definizione delle zone nel complesso a
es.4 calcolo delle quantità nel complesso a
es.5 valutazione del rischio – complesso a: necessità o meno della protezione
es.6 scelta delle misure di protezione per il complesso a
es.7 complesso b
es.8 definizione delle zone nel complesso b
es.9 calcolo delle quantità nel complesso b
es.10 valutazione del rischio – complesso b: necessità o meno della protezione

GUIDA INAIL testo completo